



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DI GIACOMO, FAZZONE, TOTARO, GALIOTO, RIZZI, DE LILLO, RIZZOTTI, BARELLI, TANCREDI, CONTI, BUTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, SPEZIALI e GENTILE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2010**

Disposizioni in materia di misure a sostegno dei padri separati in condizione di disagio

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese si è consolidata nel tempo una prassi giudiziaria che privilegia le madri quali riferimento educativo, che stabilisce l'affidamento dei figli e dell'abitazione alla madre, mentre ai padri viene riservato esclusivamente un ruolo di supporto economico, in genere quantificato in almeno il 30 per cento dello stipendio o del salario.

Al contrario, molti padri separati vogliono vivere pienamente e con responsabilità la propria paternità, ma vengono penalizzati da un forte pregiudizio sociale.

Nella quasi totalità dei casi di separazione tra i coniugi, infatti, i padri si vedono sottrarre repentinamente i propri figli, nonostante la legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso dei figli, e nonostante il riconoscimento dell'importanza di entrambi i ruoli genitoriali, la dichiarazione della parità di diritti tra i sessi e la normativa vigente in materia di tutela dei minori.

Al padre è solitamente riservato un dovere prevalentemente «economico» e a lui sono riconosciuti minori diritti nell'esercizio del ruolo educativo e formativo dei propri figli.

In più del 90 per cento dei casi, il padre è tenuto a versare un assegno di mantenimento per i figli (pari in media a 400 euro mensili) e in circa il 70 per cento dei casi la casa di abitazione viene assegnata alla ex moglie, proprio in quanto affidataria dei figli minori.

Se consideriamo che oltre la metà degli uomini separati con figli minori appartiene alle categorie degli insegnanti, degli impiegati e degli operai e che l'orientamento dei giudici è quello di fissare in «un terzo dello stipendio» l'assegno mensile che il padre deve versare per il mantenimento dei figli,

è evidente che i padri che si trovano in questa condizione sono a rischio di povertà.

L'ultima denuncia viene dalla CARITAS: nei dormitori e alle mense aumentano gli uomini separati ridotti praticamente in povertà.

Per non parlare del clima di violenza che si scatena dopo una separazione: in dieci anni ci sono stati 691 delitti, 158 minori uccisi, 976 vittime di suicidi o omicidi; e nel 93 per cento dei casi chi si toglie la vita è il padre.

Il presente disegno di legge determina, innanzi tutto, il principio che lo Stato riconosce l'importanza del ruolo paterno, congiuntamente a quello materno, per la crescita psico-fisica dei minori nelle diverse fasi della loro vita. Si prefigge, inoltre, l'obiettivo di assicurare ai padri separati in situazione di disagio il diritto a un sostegno per consentire loro di mantenere la propria autonomia attraverso la istituzione di centri di assistenza, di ascolto e di mediazione familiare a favore dei padri separati in situazione di disagio materiale o psicologica.

Nel dettaglio, l'articolo 1 riconosce l'importanza del ruolo paterno nelle fasi dello sviluppo psico-fisico dei minori e fissa, quale obiettivo della legge, il rafforzamento e il recupero dell'autonomia materiale e psicologica del padre separato, mentre l'articolo 2 specifica le azioni da promuovere e sostenere per il raggiungimento di questo obiettivo.

L'articolo 3 individua nei centri di assistenza, di ascolto e di mediazione familiare, la cui istituzione è affidata alle regioni, che stipulano protocolli d'intesa con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, o con le organizzazioni ON-

LUS di utilità sociale, lo strumento più idoneo per garantire il sostegno dei padri separati in situazione di difficoltà.

L'articolo 4 individua la nuova criticità dovuta alla separazione da coniuge non italiano, caso che diventa sempre più frequente.

A tale scopo istituisce, presso il Ministero degli esteri, una commissione con il compito di fornire assistenza legale e diplomatica ai padri separati.

L'articolo 6, infine, prevede una norma di copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il ruolo insostituibile della madre e del padre nelle fasi dello sviluppo psico-fisico dei minori e sostiene tutte le iniziative orientate a favorire il rapporto dei figli con i genitori, anche in caso di avvenuta separazione dei coniugi.

2. La Repubblica garantisce, altresì, ai padri separati la realizzazione di interventi finalizzati alla difesa della loro dignità personale e della indipendenza materiale e psicologica, al fine di poter svolgere con efficacia il proprio ruolo di genitore.

### Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo promuove protocolli d'intesa tra gli enti locali, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 226, ed ogni altra istituzione per la realizzazione di iniziative volte a creare, per i padri separati, un sistema di assistenza articolato in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

2. Il Governo promuove altresì l'istituzione di centri di ascolto, di assistenza e di mediazione familiare, aventi la finalità di offrire sostegno materiale e psicologico ai padri separati.

### Art. 3.

1. L'istituzione dei centri di cui all'articolo 2, comma 2, è demandata alle regioni, le quali stipulano a tal fine appositi protocolli di intesa con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo

2, comma 1, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 prevedono, da parte dei sottoscrittori, le seguenti finalità:

a) fornire un intervento di sostegno immediato ai padri separati, sia di carattere psicologico che materiale;

b) assicurare assistenza e consulenza legale;

c) reperire e mettere a disposizione alloggi nei quali possono essere ospitati i padri che, a causa della separazione, non dispongono più di un'abitazione;

d) individuare sostegni al reddito per i padri che dovessero trovarsi improvvisamente in condizioni di grave disagio economico.

#### Art. 4.

1. È istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione che garantisce la tutela legale e diplomatica dei padri separati da coniuge non italiano appartenente ad un paese membro dell'Unione europea, e che prevede, altresì, l'assistenza all'estero per i medesimi.

2. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1.

#### Art. 5.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, nella dotazione annuale del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è finanziato un apposito capitolo di

spesa di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



